

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 3 LUGLIO 1952

(137^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

« Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese » (N. 2426):

PRESIDENTE	Pag. 1513, 1516
VACCARO	1514
ROMANO Domenico	1515
MEACCI	1515, 1516
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	1515

(Discussione e rinvio)

« Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria » (N. 2405):

PRESIDENTE	1513
PRIOLO, <i>relatore</i>	1507, 1508, 1510, 1511, 1513
ROMANO Domenico	1508, 1509, 1510, 1511, 1513
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	1508, 1509, 1510, 1511, 1512
FRANZA	1509, 1512
TOSELLI	1509, 1511
CANEVARI	1512
BUIZZA	1512

(Seguito della discussione e approvazione)

« Autorizzazione alla spesa di lire un miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma » (N. 2404):

PRESIDENTE	Pag. 1517, 1518, 1519
CANEVARI, <i>relatore</i>	1517, 1518
CAPPELLINI	1518, 1519
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	1518, 1519
TOSELLI	1518

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Franza, Genco, Lopardi, Mariotti, Martini, Massini, Meacci, Ottani, Panetti, Priolo, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Vaccaro e Voccoli.

Intervengono altresì il Ministro dei lavori pubblici, senatore Aldisio, e il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Focaccia.

GENCO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria » (N. 2405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Priolo.

PRIOLO, *relatore*. Il ministro Aldisio ha presentato il 5 giugno 1952 il disegno di legge sulla soppressione dell'Ente edilizio di

Reggio Calabria, che ci aveva già preannunciato durante la discussione della proposta di legge, che i colleghi Romano Domenico e Musolino avevano presentato nell'aprile 1951 e con la quale si chiedeva il passaggio al comune di Reggio Calabria delle case economiche e popolari costruite dall'Ente edilizio di quella città, fissando altresì negli articoli la facoltà del riscatto di quegli alloggi per gli attuali inquilini. Relatore, oltrechè terzo firmatario della proposta Romano, sono stato incaricato oggi della relazione a questo disegno di legge che ritengo possa assorbire, con alcuni emendamenti, quella nostra proposta di legge precedente.

Circa il merito della questione, ricordo che, fin dalla istituzione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, si era stabilito che gli alloggi da esso gestiti sarebbero dovuti passare al comune di Reggio Calabria: il presente disegno di legge sancisce appunto il passaggio del patrimonio di questo Ente direttamente al comune di Reggio Calabria, che ne assume la gestione diretta, e per quella parte che non era originariamente ad esso destinata, all'I.N.C.I.S. e all'Istituto per le case popolari.

Il primo dei due articoli aggiuntivi, che propongo di inserire nel disegno di legge, tende a garantire il mantenimento in servizio del personale del vecchio Ente. La formulazione da me proposta sarebbe la seguente: « Il personale del soppresso Ente edilizio è mantenuto in servizio e ripartito tra gli Enti ai quali passano gli immobili, Comune, I.N.C.I.S., Istituto case popolari, in proporzione al numero e all'entità degli immobili stessi ». Il personale, che attende al patrimonio attualmente amministrato dall'Ente edilizio, non può essere abbandonato a se stesso e deve essere tutelato. Provvedervi non è problema di grave peso, perchè una volta rientrato ai Ministeri il personale dipendente dallo Stato, rimarrebbero tra impiegati e subalterni da suddividere tra gli aventi causa del soppresso Ente circa trenta unità.

Il secondo articolo aggiuntivo riguarda il riscatto e dovrebbe avere la seguente formulazione: « Gli alloggi possono essere riscattati dai cittadini di Reggio Calabria riconosciuti disastriati dal terremoto del 1908 o appartenenti a famiglie disastrate, o da coloro che li

abitano da non meno di 15 anni ». Le ragioni di opportunità e di equità, che ispirano questa norma sono più che evidenti.

ROMANO DOMENICO. È da tenere presente che le case furono costruite appositamente per i disastriati dal terremoto: senonchè, nel 1942, in conseguenza della guerra si sono trasferite a Reggio Calabria dai paesi vicini molte persone che hanno preso possesso di case originariamente destinate ai terremotati. Onde salvaguardare i veri disastriati, d'accordo col relatore, ho fatto inserire nell'emendamento aggiuntivo la disposizione che del riscatto possano usufruire solo coloro che abitano gli alloggi da riscattare da almeno 15 anni. Coloro che sono subentrati successivamente non verranno certo costretti ad abbandonare le loro abitazioni ma non potranno esercitare il riscatto. Così facendo si garantisce il diritto dei veri disastriati, secondo quello che è lo scopo del disegno di legge.

PRIOLO, *relatore*. I due articoli aggiuntivi riguardano dunque l'uno il personale e l'altro il riscatto: va considerato che la possibilità del riscatto riveste una grande importanza per una città come Reggio Calabria. Infatti, con le somme ricavate dal riscatto e col risparmio derivante dal cessato onere delle riparazioni e della manutenzione, il costituendo Ente edilizio comunale provvederà alla costruzione di nuove abitazioni.

ROMANO DOMENICO. Bisogna però dare la precedenza nel riscatto ai disastriati dal terremoto o ai loro discendenti.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma non sarà certo possibile mandar via dagli alloggi coloro che li abitano attualmente, anche se non sono terremotati o loro discendenti!

ROMANO DOMENICO. L'osservazione, onorevole Ministro, è giusta; ma non si tratta di mandar via nessuno. Siamo in tema di riscatto, non di locazione. Coloro che non risponderanno ai requisiti fissati nell'emendamento proposto dal relatore potranno continuare ad abitare negli attuali alloggi, ma non avranno nessun diritto al riscatto.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Circa l'emendamento riguardante il personale dell'attuale Ente edilizio, ritengo anch'io che non sia possibile licenziarlo in blocco, così, da un giorno all'altro. Vorrei però che nello scegliere

il personale da mantenere in servizio si trovasse il modo di escludere quello di scarso rendimento, onde non appesantire inutilmente l'organico degli altri Istituti. Sarebbe perciò opportuno lasciare al Comune, all'I.N.C.I.S. e all'Istituto per le case popolari una facoltà discrezionale nella scelta del personale da riassorbire, mentre sono d'accordo con il relatore sul criterio che tale riassorbimento debba avvenire in proporzione al numero e all'entità degli immobili che passeranno a ciascuno dei tre sopradetti Istituti.

ROMANO DOMENICO. Le preoccupazioni del Ministro sono, a mio parere, eccessive perchè, quando egli avrà ritirato il personale da lui dipendente, attualmente comandato presso l'Ente, rimarranno ben poche persone cui provvedere, mentre la sola manutenzione del patrimonio che passerà ai tre Enti, che dovrebbero assorbito, richiederà un personale non esiguo.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Se, come afferma il senatore Romano Domenico, quando il Ministro avrà ritirato il suo personale comandato, ne resterà tanto poco da essere insufficiente alle stesse incombenze della semplice manutenzione, non dovrebbe sussistere alcuna preoccupazione contro la concessione agli Enti aventi causa di una facoltà discrezionale nel riassorbimento del personale del vecchio Ente edilizio, in quanto che esso sarà senz'altro, data la sua esperienza, ricercato e richiesto.

Non va dimenticato però che occorre assolutamente evitare di caricare eccessivamente l'organico di Istituti che sono appena all'inizio della loro attività: un'esuberanza di personale graverebbe sulla gestione e quindi, indirettamente, come onere finanziario, anche sui fitti che debbono pagare gli inquilini. È per questo che ritengo sia opportuno agire con prudenza e vorrei perciò lasciare ai singoli Enti che vengono ad assumere l'amministrazione del patrimonio immobiliare del vecchio Ente edilizio di Reggio Calabria la facoltà di decidere in merito al personale loro occorrente.

ROMANO DOMENICO. Guardiamo le cose nelle loro realtà: all'Ente edilizio presiedono due ingegneri, i quali verranno richiamati dal Ministro dei lavori pubblici, dal quale dipendono; per il resto si tratta di personale ad-

detto alla manutenzione, cioè proprio di quel personale di cui gli Istituti hanno più bisogno.

FRANZA. L'emendamento proposto dal relatore per arrivare al completo riassorbimento degli attuali dipendenti dell'Ente edilizio di Reggio Calabria è determinato da una ragione apprezzabile, ma nella pratica applicazione incontrerà delle difficoltà che sento il dovere di prospettare alla Commissione. I tre Enti i quali dovrebbero essere tenuti, *ope legis*, all'assorbimento di tale personale hanno una pianta organica del proprio personale e potrebbero respingere il disegno di legge, perchè contrasta con il proprio ordinamento interno, potrebbero osservare che la pianta organica dell'Ente non consente questo assorbimento, potrebbero dimostrare di possedere già uffici tecnici bene attrezzati per gestire il patrimonio edilizio loro affidato e di non avere perciò alcuna necessità di altro personale. Se non si può quindi fare obbligo a questi Enti di assorbire del personale in numero illimitato, si può invece fare loro obbligo di assorbitarne entro i limiti delle proprie necessità, anzi nella proporzione del gettito che può dare il patrimonio che viene attribuito agli Enti stessi.

Per il secondo emendamento, riguardante il riscatto degli alloggi da parte degli attuali inquilini, bisognerà vedere con chiarezza quale è la situazione che deriverà dal passaggio in proprietà di questo patrimonio. Ora non conosco la legislazione precedente, potrei dire cose inesatte, ma tenuto conto del testo, poichè si parla di passaggio di proprietà, perchè dovrebbero sorgere preoccupazioni circa l'eventuale riscatto, quando è consentito di vendere e di cedere lo stabile? Saranno gli Enti, che avranno questo patrimonio, che decideranno unilateralmente quali saranno le condizioni del riscatto. Pertanto mi sembra superfluo questo emendamento, ove il presupposto del passaggio in proprietà sia esatto e ove la legislazione precedente non vi ponga nessun ostacolo.

TOSELLI. Ho chiesto la parola perchè mi sembra che la proposta fatta con il primo emendamento sia una conseguenza logica dell'impostazione del disegno di legge. C'è un determinato Ente che amministra un determinato patrimonio, il quale, per disposizione legislativa, viene soppresso, mentre il suo patrimonio passa tutto ad altri Enti: è logico che, passando ad altri Enti le attività agli stessi debbano

passare anche le passività, perchè ammettere che gli Enti che vengono ad assorbire questo nuovo patrimonio siano in condizioni di poterlo amministrare senza nuovi impiegati, implicherebbe un giudizio sfavorevole della gestione di quell'altro Ente, cui si imputerebbe di avere mantenuto in servizio del personale esuberante. È logico dunque che, passando questo patrimonio a nuovi Enti, ad essi debba anche passare il personale che fino a quel momento aveva amministrato questo patrimonio. Mi sembra quindi che l'impostazione del relatore e del senatore Romano sia pienamente accettabile.

Per quanto riguarda il riscatto ritengo che non abbia torto il collega Franza di osservare che, in quanto i nuovi Enti amministratori hanno già la facoltà di concedere il riscatto, in tanto è inutile stabilirla e vincolarla legislativamente.

ROMANO DOMENICO. Con il secondo emendamento aggiuntivo ci si propone soltanto di stabilire il principio che è ammesso il riscatto: le modalità e le norme relative saranno necessariamente stabilite dagli Enti interessati.

PRIOLO, *relatore*. Mentre insisto per il primo emendamento, per il secondo posso anche concordare con quanto ha detto il collega Franza: fissare cioè il principio del riscatto, lasciando al Comune di stabilirne le modalità.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Per quel che riguarda il riscatto non avrei alcuna difficoltà ad accettare un emendamento in cui si consideri la possibilità di concedere il riscatto agli occupanti delle case; ritengo però che stabilire una graduatoria di chi abbia maggiore o minor diritto a questo riscatto sia assai difficile, essendo trascorsi ormai più di quaranta anni dal terremoto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto alla discussione degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

L'Ente edilizio di Reggio Calabria istituito con regio decreto 7 giugno 1914, n. 700 è soppresso.

Il comune di Reggio Calabria conserva la proprietà del suo patrimonio edilizio già ammi-

nistrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria, e provvede alla gestione di esso direttamente o a mezzo di apposita Azienda.

Sono trasferite in proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato le case, le baracche, i padiglioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Le case già amministrate dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria e costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui, sono trasferite in proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, tostochè sia costituito ai sensi del seguente articolo.

Le altre case costruite a totale carico dello Stato e già gestite dall'Ente edilizio passano in gestione allo stesso Istituto autonomo per le case popolari che terrà per esse una contabilità separata.

Il trasferimento di proprietà degli immobili con tutti i pesi che gravano su di essi e gli obblighi relativi, è riconosciuto con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

La consegna degli edifici trasferiti è effettuata mediante verbale dell'ingegnere capo o dirigente dell'Ufficio del Genio Civile competente, con l'intervento dell'Intendente di finanza e del Presidente dell'Istituto per le case popolari o di loro rappresentanti.

Gli atti relativi ai trasferimenti e alle consegne a norma del presente articolo sono esenti da tasse di bollo e soggetti all'imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria ridotta a un quarto. Sono peraltro dovuti gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti al personale degli uffici finanziari.

Il comune di Reggio Calabria e l'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, osservano, per la gestione e l'assegnazione delle case già amministrate dal soppresso Ente edilizio, le disposizioni di cui al precitato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (parte 2^a, titolo 1^o), in quanto applicabili.

Il comune di Reggio Calabria ha l'obbligo di provvedere al completamento dell'opera di sba-

raccamento della città di Reggio Calabria, comprese le frazioni, avvalendosi dei benefici accordati agli Istituti autonomi per le case popolari.

PRIOLO, *relatore*. Propongo di sopprimere al settimo comma le parole « o dirigente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui è già stata data lettura, con la proposta di soppressione delle parole « o dirigente ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici nomina un Commissario avente il compito di predisporre entro sei mesi gli atti occorrenti per la costituzione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

(È approvato).

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e non compatibili con la presente legge.

(È approvato)

Passiamo ora all'esame del primo articolo aggiuntivo proposto dal relatore, che è così formulato:

« Il personale in servizio al 1° luglio 1950 del soppresso Ente edilizio è mantenuto in servizio e ripartito tra gli Enti ai quali passano gli immobili: Comune, I.N.C.I.S., Istituto case popolari, in proporzione al numero e all'entità degli immobili.

« La ripartizione del personale sarà effettuata a cura del Ministero dei lavori pubblici ».

Lo metto ai voti, con riserva di coordinamento, per ciò che riguarda la collocazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del secondo articolo aggiuntivo, proposto dal relatore:

« Gli alloggi possono essere riscattati dai cittadini di Reggio Calabria riconosciuti disa-

strati dal terremoto del 1908 o appartenenti a famiglie disastrose o da coloro che li abitino da non meno di quindici anni ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei che nell'emendamento fosse precisato che, salva la dovuta preferenza ai disastriati, tutti coloro che occupano attualmente gli alloggi potranno esercitare il diritto al riscatto.

ROMANO DOMENICO. Sono contrario a tale estensione: l'Ente è nato per i terremotati e non è giusto favorire anche altre persone che non appartengono a questa categoria.

TOSELLI. Non dobbiamo dimenticare che ci sono delle leggi vigenti, che stabiliscono le modalità del riscatto e chi ha diritto al riscatto. Ora, per questo Ente e per esso solo, non c'è ragione di creare norme particolari e pertanto mi permetterei di suggerire una formula più semplice dell'articolo aggiuntivo, che sarebbe la seguente: « È ammesso il riscatto degli alloggi, con preferenza per i disastriati dal terremoto del 1908 ».

PRIOLO, *relatore*. Vorrei ricordare che l'Ente edilizio di Reggio Calabria fu istituito con lo scopo di costruire case economiche popolari per i terremotati, e che è stata sempre legittima aspirazione del comune di Reggio Calabria di assumere in diretta gestione questo patrimonio, concedendo il riscatto. Circa il prezzo del riscatto, il Comune dovrebbe stabilirlo attraverso una Commissione all'uopo nominata ed il prezzo dovrebbe certamente variare a seconda della data di costruzione degli stabili, della loro ubicazione e seguendo perciò un criterio tutto particolare.

• ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Debo osservare che non è molto pratico presentare emendamenti di ampia portata all'improvviso, perchè il Governo ha il dovere e il diritto, di fronte ad emendamenti di questo genere, di esaminarli a fondo onde misurare le conseguenze che ne derivano. Se fossi stato informato a tempo della presentazione di questo emendamento, sarei venuto qua con cognizione di causa. Non vorrei, accettando questo emendamento, aprire una maglia, maglia che potrebbe sempre più allargarsi, dando una doppia facilitazione agli occupanti di questi stabili, i quali, pur avendo pagato nel passato un fitto molto basso, ora hanno diritto al riscatto di questi appartamenti.

Circa il criterio delle precedenze, io non lo seguirei, perchè questo darebbe luogo a tutta una serie di inconvenienti veramente gravi, che sarebbero molto pericolosi ed immorali ai fini di una giustizia che bisogna gelosamente custodire.

CANEVARI. Il riscatto delle case popolari è una cosa normale e facilmente attuabile. Quando ci si trova di fronte ad un gettito ridotto, come è quello che deriva da queste case, a seguito del blocco dei fitti, il Comune, o chi per lui, si trova nelle condizioni di incassare uno per il fitto e di spendere dieci per la manutenzione. Se però si basassero le operazioni di riscatto su tale situazione, si finirebbe per regalare la casa e qualche cosa ancora. Bisogna aspettare che la situazione tra inquilino ed Ente si equilibri, perchè altrimenti ci sarebbe un eccessivo sfavore nei confronti dell'Ente. Ora la dizione proposta dal relatore non mi soddisfa, perchè mette il Comune nelle condizioni di essere arbitro assoluto delle operazioni di riscatto. Perciò io penso che si debba far sottostare il Comune alle norme generali già stabilite dalla legge.

BUIZZA. Vorrei richiamare la vostra attenzione su quello che a me sembra dovrebbe essere il procedimento per stabilire il valore del riscatto. I criteri di stima che io adotto mi sono stati — è vero — insegnati circa 50 anni fa, ma io mi sono preoccupato di tenerli sempre aggiornati secondo l'evoluzione dei moderni criteri di valutazione.

Se si tratta di una casa appena costruita, dal suo reddito lordo si stabilisce quello che potrebbe essere il reddito netto, dal quale si risale alla capitalizzazione e si ricava il valore dell'immobile. Se invece si tratta di una casa vecchia, a fitti vincolati, si calcola approssimativamente l'epoca in cui potranno esservi realizzati gli stessi affitti che realizzano le case di nuova costruzione, deducendo nella previsione tutte le spese che s'incontreranno per le riparazioni atte a rendere la casa abitabile.

Se ci sono dei disastri, essi hanno dei diritti da recuperare, e mi pare che questo sia il fondamento dell'attuale progetto. Bisogna dedurre dunque anche l'ammontare in denaro di questo diritto; completato il calcolo, si ottiene il valore che cerchiamo, cioè il prezzo

che deve esser pagato per il riscatto. Essendo queste norme di stima di carattere generale, non è necessario tradurle in disposizioni di legge. Ma se, come affermano i colleghi Priolo e Romano Domenico, esistono delle leggi in base alle quali queste case debbono essere assegnate, non bisognerà fare altro che richiamarsi a quelle leggi.

FRANZA. Mi rendo conto della preoccupazione espressa per vari segni dagli onorevoli Romano Domenico e Priolo. Si tratta di un problema schiettamente locale, nel quale noi veniamo ad interferire con cognizioni non complete: quindi tutto ciò che andiamo dicendo potrebbe discostare la discussione da una linea di regolamento amministrativo già preconstituita in Reggio Calabria. Credo che molti siano stati i convegni tenuti, molte le discussioni per risolvere questo fondamentale problema. Ma io voglio guardare la questione sotto un aspetto esclusivamente giuridico: le questioni tecniche vengono successivamente ed è sempre male introdurre in una legge.

Ora, abbiamo o non abbiamo votato un articolo il quale dà in piena proprietà a tre diversi Enti questo patrimonio edilizio? Se abbiamo già riconosciuto questo diritto di proprietà, pregherei di non condizionare troppo questa disponibilità illimitata che dovrebbero avere i tre Enti, salvo il rispetto della legislazione vigente.

Perciò sotto un certo riguardo avrei aderito all'emendamento proposto dal collega Toselli e successivamente non introdotto ai fini della votazione, perchè i colleghi Romano Domenico e Priolo hanno affermato che esso non risponde a determinate finalità locali che dobbiamo tener presenti nel campo di questo disegno di legge e che hanno appunto dettato l'articolo aggiuntivo da essi proposto.

Ritengo dunque che sia opportuno approvare il disegno di legge senza entrare in dettagli tecnici, e senza avere sin da oggi la pretesa di fissare i criteri da tener presenti ai fini del riscatto, inteso che ciò deve esser fatto con quello spirito di particolare interesse che deve ispirare tutti gli uomini preposti al retto funzionamento degli Enti stessi.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare la onorevole Commissione di rinviare di una settimana la presente discussione,

per mettermi in condizione di studiare la legislazione precedente in materia. È stato lo stesso onorevole Priolo che mi ha messo in allarme, quando ha detto che il patrimonio edilizio dell'Ente di Reggio Calabria era originariamente destinato a costituire un reddito per quel Comune al fine di incrementare, in un modo o nell'altro, il bilancio.

Rinviando la discussione di qualche giorno, sarà possibile deliberare prossimamente con tutta coscienza e sicurezza.

PRIOLO, relatore. Non ho nulla in contrario a che la discussione del disegno di legge sia rinviata. Voglio però mettere bene in chiaro che ci si trova di fronte ad una situazione particolarissima, per cui non sempre valgono i richiami ai principi generali. Che le case dovessero passare in proprietà del Comune era stabilito fin dalla costituzione dell'Ente, e l'attuale disegno di legge ribadisce una cosa già statuita. Oggi la nostra preoccupazione di amministratori del Comune è di risolvere un grave problema finanziario, perchè l'Ente edilizio è attualmente in passivo, a causa del gran numero di riparazioni da fare e del basso livello degli affitti. Ecco perchè desideriamo si stabilisca il riscatto dando però la possibilità al Comune di determinare il prezzo secondo il luogo dove sorge la casa, l'epoca in cui la casa stessa fu costruita, senza fermarci a norme teoriche di carattere generale, che creerebbero per coloro, che debbono stabilire la quota di riscatto, una situazione impossibile.

ROMANO DOMENICO. Vorrei dare all'onorevole Ministro alcuni chiarimenti perchè si possa meglio valutare la cosa; non è facile, infatti, in una selva di leggi speciali, conoscere il funzionamento.

All'indomani del terremoto del 1908 fu emanata la legge 12 gennaio 1909, n. 9, la quale stabiliva una aggiunta a tutte le imposte a favore dei disastri dal terremoto dei Comuni delle province di Reggio Calabria e di Messina. Nella città di Reggio Calabria si istituì dunque l'Ente edilizio, perchè provvedesse a dare un alloggio ai cittadini rimasti senza casa, in seguito al terremoto, così come, per i privati, fu creato l'istituto « Vittorio Emanuele III ».

L'Ente edilizio fu costituito con lo scopo che le case costruite con i fondi stabiliti in quella

legge passassero in proprietà del Comune, affinché questo potesse sopperire — come diceva lo stesso testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 — ai maggiori oneri derivanti dall'accrescersi dei servizi pubblici a causa del notevolissimo ampliamento della città, per l'osservanza delle norme di edilizia antisismica.

Successivamente tutte le case costruite dallo Stato con fondi propri a favore dei Comuni terremotati sono state consegnate dallo Stato in proprietà ai Comuni.

Ora, se le case costruite dallo Stato nel comune di Reggio Calabria vengono date al Comune perchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908 lo ha stabilito e il testo unico del 28 aprile 1938 lo ha confermato, che cosa c'entra l'Istituto delle case popolari, cosa c'entrano le norme che regolano questi altri Istituti? È il Comune il proprietario, ed esso potrà fare quello che vorrà: noi abbiamo soltanto il diritto di imporgli il principio astratto di operare il riscatto.

Lo stesso disegno di legge dell'onorevole Ministro stabilisce il trasferimento della proprietà degli immobili costruiti mediante contrattazioni di mutui per dare ricovero a persone rimaste senza tetto in conseguenza di eventi bellici; è a proposito di questi immobili che posso approvare le parole dell'onorevole Buizza e quelle dell'onorevole Canevari, ma non a proposito di quelli costruiti con i fondi provenienti dall'imposta addizionale, dei quali ci stiamo occupando.

PRESIDENTE. Nessun altro facendo osservazioni, in accoglimento anche della proposta del Ministro, accettata dal relatore, rinvio la discussione del disegno di legge alla prossima riunione.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese » (N. 2426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Farò io stesso una breve relazione.

Come è noto, con la legge 3 agosto 1949, n. 589, fu emanato un complesso notevole di disposizioni intese ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di altri enti.

Già in quell'epoca, a mezzo di un ordine del giorno presentato dagli onorevoli deputati Spataro, Girolami, Berlingieri e Tosato, fu fatto notare che il disegno di legge stesso lasciava fuori un settore particolarmente importante: le chiese, che avrebbero dovuto invece anche esse essere considerate come Enti pubblici, soprattutto in virtù di quanto è stabilito dalla Costituzione.

La Costituzione, infatti, riconosce pienamente validi i Patti Lateranensi, in base ai quali i sacerdoti con cura d'anime, nell'esecuzione di atti di diritto pubblico, specialmente nel campo del diritto matrimoniale, debbono essere considerati alla stregua dei pubblici funzionari.

Non c'è bisogno che io rifaccia la storia dei precedenti del presente disegno di legge: basterà tener presente il dato di fatto che gli edifici di culto debbono essere adeguati allo sviluppo sempre crescente della popolazione ed alle importantissime funzioni pubbliche che, in esecuzione del Concordato, vengono in essi esercitate.

L'impegno assunto dal Governo nell'accettare il predetto ordine del giorno è stato adempiuto con il presente disegno di legge, che stabilisce di contribuire alla costruzione di nuove chiese in una maniera particolare, che a me sembra del tutto logica. Si stabilisce cioè che, quando si deve costruire un edificio addetto al culto, nei casi in cui lo Stato contribuisce, il contributo riguarda soltanto la costruzione delle opere grezze; si lascia cioè all'Ente del culto la spesa riguardante l'arredamento e la parte veramente funzionale del culto stesso. Ora, mentre in qualunque costruzione di carattere civile, come può essere una casa di abitazione normale, la costruzione del rustico rappresenta grosso modo la spesa del 50 per cento rispetto alla spesa totale dell'edificio, le chiese richiedono invece un arredamento di carattere più artistico, e la spesa corrispondente al rustico sarà quindi minore del 50 per cento.

Se si pensa che l'incremento della popolazione si può considerare di 400.000 anime ogni anno, ben si comprende l'enorme mole di chiese che si dovrebbero costruire, per cui anche questo disegno di legge risulta insufficiente al ritmo delle necessità demografiche.

Il disegno di legge stabilisce le modalità del concorso dello Stato nella costruzione delle nuove chiese, fissando che le domande per ottenere il contributo debbono essere presentate al Ministero dei lavori pubblici tramite la Commissione Pontificia centrale per l'arte sacra, con approvazione soltanto della costruzione al rustico, con dei capitolati particolari di garanzia nell'esecuzione dei lavori nello stato di avanzamento.

Ma il punto più importante del progetto è quello naturalmente che riguarda il finanziamento, che è assolto sostanzialmente attingendo da un articolo particolare del bilancio del Ministero del tesoro, che è stato già approvato: l'articolo 467, che è ricordato anche nello schema di provvidenze in esame. L'articolo si intitola: « Fondo occorrente per far fronte ad opere dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ». Questo fondo è molto notevole: è dell'ordine di 150 miliardi; di questo stanziamento una quota parte (13 miliardi), si intitola: « Spese di investimenti patrimoniali ».

Non ho altro da aggiungere, perchè il disegno di legge è così evidentemente logico in se stesso, che non credo sia possibile darne maggiori delucidazioni di quelle che sono state date e nell'esauriente relazione che ha fatto il Ministro nel presentarlo alla Camera dei deputati, e nella relazione di cui è stato corredato nella discussione alla Camera.

VACCARO. Desidero innanzi tutto compiacermi con l'onorevole ministro Aldisio, il quale finalmente ha portato a compimento questo disegno di legge importante ed atteso da tutti. Infatti, dopo le leggi per l'edilizia popolare, per le opere pubbliche e per tutta l'edilizia a favore degli Enti locali, parastatali e cooperativi, questo provvedimento a favore della costruzione delle nuove chiese parrocchiali era necessario in rapporto alla accresciuta popolazione.

Mancavano in Italia — come è detto nella stessa relazione — circa 360 chiese, e circa

4.000 case canoniche ed uffici, che sono urgenti non solo per l'alloggio dei sacerdoti preposti al culto, ma anche per le funzioni pubbliche che al clero oggi competono.

Il Paese sente viva questa necessità, perchè il 99,6 per cento dei cittadini italiani sono cattolici.

Lo Stato, per quanto riguarda le abitazioni dei parroci, provvedeva in malo modo con un modesto sussidio ai parroci congruati, fatto che però dimostra come in sostanza lo Stato ha riconosciuto e riconosce il dovere di dare ai parroci un'abitazione, così come ha provveduto a dare un alloggio agli operai e agli impiegati, attraverso le case popolari, le case popolarissime, le case per i senza tetto, ecc. È necessario perciò che lo Stato si occupi di risolvere questo problema.

Mi sento però in dovere di dire che, a mio avviso, gli 8 miliardi stanziati in due esercizi non sono adeguati per sopperire a tutti i bisogni, ond'è che io chiedo alla solerzia e alla buona volontà del nostro Ministro di sollecitare altri fondi, in maniera che in tre esercizi le chiese che tuttora mancano, gli alloggi per i parroci e gli uffici si possano effettivamente costruire. In caso contrario la legge resterà praticamente quasi inoperante.

Specialmente nell'Italia meridionale — mi dispiace doverlo dire — si sente vivissimo il bisogno della costruzione di nuovi edifici di culto e di alloggi per parroci.

Comunque dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge, che avrei voluto peraltro fosse stato presentato ed approvato già da molto tempo.

ROMANO DOMENICO. A sostegno del presente disegno di legge, desidero far rilevare agli onorevoli colleghi che non è vero che lo Stato sia ora costretto a sostenere, nel caso di approvazione del progetto, un nuovo onere di quattro miliardi per ognuno dei due esercizi, perchè per l'Italia meridionale, ad esempio — come l'onorevole Ministro può confermare — lo Stato concede attualmente il 50 per cento della spesa per la ricostruzione delle chiese; quindi, per la metà, quest'onere è già addossato allo Stato.

Per quanto riguarda le case canoniche e i beni patrimoniali dell'ente parrocchia, lo Stato concede già, in applicazione di varie leggi,

un contributo pari a quello delle case per i privati, contributo che viene anch'esso assorbito dal nuovo provvedimento.

MEACCI. Se appena sommariamente ci soffermiamo sul nostro ordine del giorno, ci accorgiamo subito che vi sono contemplati un gran numero di problemi gravi ed urgenti. Ma invece di quelli, che interessano tutta la collettività nelle sue più immediate ed insopprimibili esigenze di vita, ci viene sottoposta per l'approvazione una spesa di otto miliardi di lire, da investire per la costruzione non solo di chiese, ma anche di case parrocchiali. Dal canto mio, personalmente, non conosco nessun parroco senza casa, ma questo non vuol dire nulla, tanto più che il disegno di legge è giustificato con la necessità di provvedere alle nuove esigenze sorte dal cospicuo aumento della popolazione, anche se, durante la campagna elettorale, un gran numero di parroci si è lamentato di una sempre diminuita partecipazione del popolo italiano alle funzioni ecclesiastiche.

Investire per la costruzione di chiese otto miliardi in un momento come questo, quando si stanziavano appena diciassette miliardi per la sistemazione dei fiumi, mentre lo stesso relatore dice che sarebbero necessari allo scopo ben cento miliardi, quando non si stanziavano somme sufficienti per gli ospedali, per i sanatori, per i Comuni che hanno bisogno di acquedotti, quando si respingono mutui per la costruzione delle scuole, non mi sembra giusto. Non nego che i parroci abbiano diritto alla casa; ma in questo momento vi è un problema di precedenza.

Pertanto, data la gravità della cosa, chiedo la rimessione all'Assemblea della discussione del disegno di legge e ne presento la formale richiesta, a norma del Regolamento, insieme ai senatori Priolo, Voccoli, Mariotti, Cappellini, Franza, Massini e Tissi.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare i presentatori della richiesta di desistere dal loro intento.

In verità, non soltanto nell'Italia meridionale, ma in molte zone depresse non vi sono case canoniche. Mi sono incontrato qualche giorno fa a Marghera con un sacerdote cappellano dei lavoratori e con molti lavoratori presenti all'inaugurazione di molte case popo-

lari costruite per loro. Ebbene, essi stessi mi hanno vivamente pregato di interporre i miei buoni uffici e di far di tutto affinché essi potessero avere il conforto di una parrocchia, che non si riesce a costruire in quella zona, dove affluiscono continuamente nuovi operai. Questa povera gente aveva già, consacrando alcune ore di libertà della loro faticosa giornata, iniziato la costruzione della propria parrocchia, dimostrando così nella maniera più efficace che la esigenza dell'assistenza religiosa e spirituale nelle zone ove essa manca è profondamente sentita non soltanto da coloro che possono trovare il modo di allontanarsi e di distrarsi, ma soprattutto dalle classi popolari, il cui unico conforto è nella chiesa, nell'assistenza religiosa e sociale che intorno alla parrocchia si determina.

D'altro canto, come sapete, i vostri colleghi di opposizione della Camera dei deputati alla VII Commissione non hanno dato voto contrario al progetto, ma si sono semplicemente astenuti, facendo osservare che, a loro avviso, sarebbe oggi più opportuno dare uno sviluppo più intenso alla costruzione di case popolari, ma riconoscendo lealmente l'esigenza di cui si occupa il disegno di legge.

Ho qui un giornale di sinistra che si è vantato qualche tempo fa del fatto che in Ungheria lo Stato — che non è certamente clericale! — sta provvedendo alla costruzione di chiese parrocchiali e di scuole confessionali. (*Interruzione del senatore Meacci*).

Rivolgo dunque ai presentatori della richiesta la viva preghiera di evitare la rimessione in Assemblea del disegno di legge, tanto più che questo fatto non sposterà niente per quanto riguarda la sua approvazione. Il ritardarla oltre le vacanze estive non farebbe altro che dare l'impressione che non si voglia dare la possibilità di rendere immediatamente operante il disegno di legge, ma che si voglia rinviarlo o insabbiarlo.

Dopo tutto si tratta appena di otto miliardi di spesa, si tratta di consolidare il contributo che lo Stato elargisce già ogni anno ai parroci ai quali è stato riconosciuto il diritto all'alloggio, si tratta — come ha detto giustamente il collega Romano — di assolvere ad un obbligo che lo Stato si è già assunto, e di accelerare

la soluzione di problemi riguardanti il clero povero. Certamente, oggi, in materia di povertà molta parte del clero è al di sotto di tanti e tanti lavoratori; io ne so qualche cosa, e conosco molti sacerdoti in condizioni finanziarie veramente disastrose. Sono operai anch'essi e tanto bene fanno all'umanità ed al Paese!

MEACCI. Sono dispiacente di non poter aderire a questa richiesta. Non è che si voglia ritardare in modo sensibile l'approvazione di questo disegno di legge: esso potrà essere portato in Assemblea al più presto possibile. Voglio però leggervi un brano della relazione che accompagna il disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e dei torrenti »: « Non è perciò ulteriormente possibile procrastinare la soluzione del grave problema, e il Governo, conscio dei suoi doveri, intende affrontarlo con l'urgenza del caso, in maniera integrale e con larga visione ». Mentre questo disegno di legge non si discute, nonostante nella stessa relazione governativa si denunci in modo aperto la responsabilità che allo stesso Governo incombe per il fatto di trascurare la sistemazione dei nostri fiumi, creando così dei danni enormi al Paese, si discute invece questo disegno di legge e se ne chiede l'approvazione immediata, perchè due mesi di ritardo potrebbero creare chissà quali gravissimi inconvenienti!

Io penso che non succederà proprio niente. È giusto che la discussione si faccia in Aula, perchè si sappia nel Paese in qual modo si intendono spendere quelle somme che tante volte si negano per ben più urgenti e vitali necessità.

In quanto all'osservazione dell'onorevole Ministro a proposito dell'Ungheria, risponderò, soltanto e brevemente, che in Ungheria non si costruiscono soltanto chiese, ma tante altre cose.

Oggi il popolo italiano, se sente l'esigenza della chiesa, sente maggiormente tante altre esigenze che non sono soddisfatte e delle quali non si tiene conto, esigenze che noi riteniamo più urgenti del problema che oggi ci si propone di risolvere.

PRESIDENTE. Non resta allora che prendere atto della richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge, presentata dal quinto dei componenti della Commissione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento. La di-

scussione del disegno di legge proseguirà quindi in sede referente.

(La riunione, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,45).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire un miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma » (N. 2404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire un miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma ».

Come ricorderete la discussione fu sospesa per dar modo al relatore di compiere più approfondite indagini.

CANEVARI, *relatore*. La costruzione di questo enorme edificio alla Farnesina era stata autorizzata con decreto-legge del 7 maggio 1938 per dare al partito fascista la possibilità di avere un ufficio di grande effetto. Nel '40, con legge 26 ottobre, l'edificio venne destinato a sede del Ministero degli esteri, che oggi si trova a Palazzo Chigi ed è costretto a mantenere un gran numero di uffici distaccati in diverse località della capitale. La manutenzione di Palazzo Chigi costa 20 milioni l'anno, somma che viene pagata dal Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero degli esteri paga poi sotto forma di canoni di affitto molti milioni l'anno per i diversi uffici distaccati.

Nel visitare la Farnesina ho avuto una visione addirittura fantastica e per dare un'idea della grandiosità dell'edificio leggerò i seguenti dati alla Commissione: Volume vuoto per pieno, mc. 720.000; superficie coperta, compreso il corpo di fabbrica servizi, mq. 20.600; vani utili, n. 1.322; vani virtuali, di circa mq. 32 ciascuno, in media, n. 2.074; saloni, mq. 1.100; servizi terranei, *garages* e magazzini, mq. 21.500; pavimenti, mq. 97.000; finestre e vetrate, mq. 30.000; porte e portoni, mq. 12.000; intonaci, mq. 340.000; rivestimenti in marmo, mq. 20.000; sistemazione zona adiacente, mc.

1.000.000. A parte sono poi gli impianti speciali costituiti dall'impianto igienico sanitario, riscaldamento, impianto elettrico, telefonico, ascensori, montacarichi, posta pneumatica.

Il primo lotto di lavori era stato preventivato per un importo di 48.136.800 di lire, al netto di ribasso di asta, la quale in partenza era di 60.000.000 di lire. La ditta vincitrice fece un ribasso del 26 per cento, onde la spesa netta di 48.136.800 lire, compresi l'esecuzione delle fondazioni, i rivestimenti in pietra da taglio dei prospetti esterni, ecc.

In complesso, ci troviamo davanti ad una spesa di 78.664.000 lire che comprende tutti i lavori eseguiti a norma di contratto più gli imprevisti e la liquidazione già intervenuta della revisione dei prezzi realizzati e liquidati e le riserve presentate dall'impresa, tacitata in occasione della revisione dei prezzi.

Tutta una giornata ho dedicato all'esame dell'edificio insieme con il Genio civile e debbo dichiarare che il Genio civile è meritevole di elogio in quanto ha ottenuto una liquidazione tempestiva e pratica delle riserve che potevano rappresentare un pericolo grave dal punto di vista economico per lo Stato.

Dall'epoca della sospensione dei lavori l'impresa ha fatto delle riserve, in quanto la direzione generale dei lavori non si è sentita di metter mano alla liquidazione. Avrei desiderato — ma non mi è stato possibile — portare qui un conto del valore ragguagliato alla lira attuale, per dare l'idea esatta del valore dell'edificio, al quale mancano gli intonaci, i pavimenti, le decorazioni e la sistemazione esterna. Si stanno ora facendo le asfaltature delle terrazze per evitare i danni alle opere già eseguite. Avrei voluto portarvi, ripeto, un conto totale aggiornato ma l'ufficio non ha fatto in tempo; presumo però che si aggiri intorno ai 6 miliardi. Non possiamo evidentemente abbandonare a se stessa un'opera di questa portata; il disegno di legge chiede un miliardo. È stato preventivato che ne occorreranno altri sette: a me sembrano troppi, comunque raccomando al Ministero di provvedere rapidamente a riattare quei settori dell'edificio che appaiono più utili e di più pronto impiego. Con un miliardo si possono cominciare a fare molte cose.

Se la Commissione desidera ancora altre e più minute informazioni, mi sarà necessario

avere a disposizione altro tempo, ma penso che quanto lo detto sia sufficiente a persuadere dell'opportunità di approvare il disegno di legge. Paghiamo anche in questo settore la megalomania del regime fascista, ma, se non facessimo così, dovremmo rinunciare ai benefici derivanti da un sacrificio che lo Stato ha già sopportato ed avremmo una ancor più dannosa perdita secca.

CAPPELLINI. Vorrei rivolgere alcune domande all'onorevole Ministro. Non crede che quella zona, come destinazione del Ministero degli esteri, non sia da considerarsi troppo eccentrica? Inoltre, se ci troviamo di fronte alla costruzione del solo rustico, credo che siamo nella proporzione di un terzo di spesa eseguita rispetto alla spesa globale che si dovrà sostenere.

Non mi pare inoltre che ci sia grande entusiasmo da parte di coloro che si muovono intorno al Ministero degli esteri per questa nuova destinazione. Dico questo perchè ho la preoccupazione che, una volta spesi i fondi, il Ministero degli esteri poi non sia disposto a trasferirsi nella sua nuova sede.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge è stato sollecitato proprio dall'onorevole Taviani, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, e quindi non mi sembra abbiano luogo i timori del senatore Cappellini.

CAPPELLINI. Tutti gli uffici che dipendono dal Ministero degli affari esteri, e che sono oggi sparsi nella città di Roma, troveranno poi posto nella nuova sede?

PRESIDENTE. Ci sono locali più che sufficienti.

CAPPELLINI. Ed i vecchi locali che si rendono liberi come si intende utilizzarli?

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Saranno restituiti alla libera disponibilità.

CAPPELLINI. Gli edifici da destinarsi al Ministero degli esteri sono razionali? Non ci troveremo di fronte ad una costruzione come quella del Palazzo di Giustizia di Roma che, pur essendo monumentale e grandioso all'esterno, all'interno non è funzionale? Non ho altre obiezioni da fare.

CANEVARI, *relatore*. Sono edifici perfettamente funzionali.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Di tutti gli edifici della Farnesina saranno attrezzati,

per ora, solo quelli che dovranno essere occupati dal Ministero degli esteri. Agli altri si penserà man mano che si definirà la loro destinazione. Non c'è dubbio che il Ministero degli esteri voglia trasferirsi in questa nuova sede che si trova in una zona già abbastanza allacciata, come comunicazioni, al resto della città. Inoltre bisogna considerare che una grandissima parte di quelli che si muovono intorno al Ministero degli esteri, compresi i funzionari, è dotata di automobile.

Per il resto già è stato risposto all'onorevole Cappellini.

TOSELLI. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge. Vorrei approfittare dell'occasione per spezzare una piccola lancia sulla necessità dell'edilizia statale. Ora ci troviamo nella condizione di utilizzare un fabbricato di Stato per metterci un Ministero, ma c'è da augurarsi che in un secondo tempo si possa generalizzare il costume di destinare fabbricati costruiti dallo Stato come sede di altri uffici che sono costretti a risiedere in locali inadeguati e costosi perchè di proprietà privata.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per il proseguimento dei lavori relativi alla costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma, di cui al regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 322, convertito in legge con la legge 16 giugno 1938, n. 951, ed alla legge 26 ottobre 1940, n. 1734.

(È approvato).

Art. 2.

La somma indicata al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 e potrà essere utilizzata negli esercizi successivi.

All'onere derivante della applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al 4° provvedimento di variazione della entrata per l'esercizio predetto (legge 4 novembre 1951, n. 1197).

Al secondo articolo mi è stato chiesto dai competenti organi del Tesoro di proporre il seguente emendamento aggiuntivo: « Per ulteriori finanziamenti sarà disposto con apposita autorizzazione di impegni nei successivi esercizi ».

Sono favorevole ad aggiungere all'articolo 2 questo terzo comma, che mi sembra logico e necessario, in quanto a questo primo stanziamento dovranno succederne, come ha già illustrato il relatore, degli altri.

CAPPELLINI. Ciò vuol dire che si andrà oltre il miliardo previsto nel disegno di legge in esame.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Spetterà sempre al Parlamento di decidere sugli ulteriori stanziamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo da me proposto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13,05.